

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 26 LUGLIO 2012, N. 30488: l'ordine di demolizione dell'opera abusiva va disposta anche nel caso di sentenza applicativa di pena concordata tra le parti.**

Ordine di demolizione previsto dall'art. 31 comma 9 del D.P.R. n. 380/01 «*Si tratta di sanzione che va disposta anche nel caso di sentenza applicativa di pena concordata tra le parti, in quanto a tale pronuncia sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria ne' di misura di sicurezza). A nulla rileva peraltro la circostanza che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento (vedi Cass., Sez. 3: 3.7.200, n. 7617, Pusateri; Cass. Sez. 3<sup>a</sup> 25.10.1997, n. 3107, P.M. in proc. Di Maro).* ».

---



Udienza camerale del 21 febbraio 2012

SENTENZA N. 422

REG. GENERALE n. 22000/2011

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA PENALE**

composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Guido DE MAIO	Presidente
2. Dott. Amedeo FRANCO	Consigliere
3. Dott. Renato GRILLO (est.)	Consigliere
4. Dott. Luca RAMACCI	Consigliere
5. Dott. Elisabetta ROSI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**Procuratore Generale della Repubblica**

avverso sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto – in data 15 ottobre 2010 nel procedimento penale a carico di:

ANDOLFI Massimiliano nato Milano il 14.12.1972

udita nella udienza camerale del **21 febbraio 2012** la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dr. Giovanni GALATI che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale;

#### *Svolgimento del processo e motivi della decisione*

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa in data 15 ottobre 2010, il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto – applicava la pena di mesi tre di arresto ed € 8.000,00 di ammenda, condizionalmente sospesa, nei confronti di ANDOLFI Massimiliano, imputato del reato di violazione della legge urbanistica (art. 44 T.U. Edilizia) per avere realizzato una costruzione fissa in totale difformità al permesso di costruire.

Ricorre avverso la detta sentenza il Procuratore Generale della Repubblica denunciando violazione di legge per inosservanza del disposto di cui all'art. 31 comma 9 del D.P.R. 380/01, per avere il Giudice omesso di ordinare la demolizione delle opere abusivamente realizzate, dovuta per legge anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta.

Il ricorso è fondato.

L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 comma 9 del D.P.R. n. 380/01, è sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio (vedi Cass., SS. UU., 19.6.1996, P.M. in proc. Monterisi).



Si tratta di sanzione che va disposta anche nel caso di sentenza applicativa di pena concordata tra le parti, in quanto a tale pronuncia sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria ne' di misura di sicurezza). A nulla rileva peraltro la circostanza che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento (vedi Cass., Sez. 3: 3.7.2000, n. 7617, Pusateri; Cass. Sez. 3^ 25.10.1997, n. 3107, P.M. in proc. Di Maro).

Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), limitatamente all'omesso ordine di demolizione delle opere abusive, poiché questa Corte può riparare all'omissione di cui trattasi, emettendo direttamente il provvedimento dovuto, obbligatorio *ex lege* ed estraneo alla discrezionalità del giudice di merito (vedi sul punto Cass., Sez. 3^ 3.12.1999, n. 3467, P.G. in proc. Santori; Cass. Sez. 3^ 9.4.1999, n. 768, P.G. in proc. Scognamiglio).

**P.Q.M.**

**Annulla** senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omesso ordine di demolizione, demolizione che dispone.

**Così deciso in Roma, 21 febbraio 2012**

Il Consigliere estensore

Renato Cirillo

Il Presidente  
Guido De Maio

